

**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA
VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA
Chiusi Stazione (SI)**

**REGOLAMENTO
IRRIGUO**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI DELEGATI CON
PROVVEDIMENTO N° 25 DEL 20 GIUGNO 1997**

**1° AGGIORNAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 275 DEL 30 MARZO 2009**

**2° AGGIORNAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 522 DEL 9 AGOSTO 2010**

Art. 1 – PREMESSA

Il Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, di seguito denominato “Consorzio”, nell’anno 2007, nell’ambito della convenzione stipulata in data 7 marzo 2006 con l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – Umbria 2, ha realizzato opere per l’utilizzazione a fini irrigui delle acque reflue dell’impianto di depurazione di Orvieto, previste nel progetto esecutivo “Adeguamento normativo e miglioramento funzionalità impianto centrale di Orvieto (linea di defosfatazione) – Affinamento finale – Riutilizzo acque reflue mediante condotta e vasche di accumulo ad uso irriguo – Estensione del collettamento reflui.

È in tale contesto che il Consorzio ha provveduto ad aggiornare il presente regolamento irriguo, approvato dal Consiglio dei Delegati con provvedimento n° 25 del 20 giugno 1997.

Il regolamento ha lo scopo di fissare le norme per la distribuzione dell’acqua per uso irriguo nell’ambito del comprensorio consortile dagli impianti “Fossalto”, “Astrone”, “Sferracavallo” e “Orvieto Scalo”, gestiti dal Consorzio e per la ripartizione dei relativi contributi, a copertura di costi di gestione. Tutte le disposizioni in esso contenute sono state dettate al fine di raggiungere una gestione irrigua economica e di permettere un regolare esercizio degli impianti medesimi.

Art. 2 – PROPRIETÀ DELL’ACQUA

L’acqua che scorre nella rete di adduzione e di ripartizione è di proprietà del Consorzio, per effetto delle concessioni di derivazione assentite dai competenti Organi statali e regionali.

Per l’impianto irriguo “Orvieto Scalo”, l’acqua reflua, recuperata dall’impianto di depurazione centrale di Orvieto, è conferita, senza alcun onere al Consorzio, dall’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – Umbria 2, a norma dell’art. 8 della richiamata convenzione in data 7 marzo 2006.

Al di fuori di detta rete la risorsa passa agli utenti. Consegnata pertanto l’acqua all’utente cessa da parte del Consorzio ogni responsabilità, sia per quanto attiene all’irrigazione dei fondi che allo scolo dei terreni.

Art. 3 – DESTINATARI DELL'EROGAZIONE IDRICA

L'acqua verrà erogata soltanto ai proprietari iscritti nei ruoli consortili compresi nel periodo irriguo di ogni impianto; per la proprietà affittata, ceduta in uso o in compartecipazione con altri, è necessario, affinché il servizio venga erogato, il rilascio, da parte del proprietario iscritto ai ruoli, di una dichiarazione di solidarietà con il conduttore al pagamento dei costi di esercizio e di eventuali danni.

Art. 4 – STAGIONE IRRIGUA

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo sarà effettuata, normalmente, nel periodo aprile – settembre; il Consorzio comunque, di anno in anno, a seconda dell'andamento stagionale, fisserà sia la data di inizio che di chiusura.

Art. 5 – ORARIO DI FUNZIONAMENTO

Di anno in anno gli Uffici consortili, preposti al servizio, stabiliranno l'orario di funzionamento degli impianti.

Per particolari esigenze tecnico-funzionali il Consorzio potrà comunque variare l'orario anche nel corso della stagione irrigua.

Art. 6 – RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI

Il proprietario e utente sarà responsabile dei danni provocati, o derivanti alle opere irrigue insistenti sul proprio fondo, per effetto e causa delle lavorazioni dei terreni, delle modifiche apportate alla sistemazione idraulico-agraria e delle piantagioni, nonché delle manomissioni di qualsiasi natura e genere sulle opere stesse.

Gli oneri per il ripristino e le riparazioni di eventuali danni subiti anche da terzi saranno pertanto ad esso addebitati.

Art. 7 – DIVIETO DI MANOMISSIONE DELLE OPERE

Per tutti i manufatti, le apparecchiature e la rete fissa di distribuzione, siano essi esistenti su aree di proprietà pubblica o di proprietà dei singoli utenti, è proibito qualunque opera o fatto che possa alterare o modificare gli impianti medesimi.

Art. 8 – USO DELL'ACQUA

È espressamente proibito deviare le acque in qualsiasi modo al di fuori del perimetro irriguo ed utilizzare l'acqua d'irrigazione per bisogni diversi dall'irrigazione delle colture.

Art. 9 – CUSTODIA DELLE APPARECCHIATURE

Qualsiasi eventuale apparecchiatura che l'utente riceverà dal Consorzio all'inizio dell'irrigazione dovrà essere conservata nel migliore dei modi e riconsegnata, funzionante, a chiusura della stagione irrigua; l'utente sarà direttamente responsabile di tali apparecchiature.

Art. 10 – DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO

Per il buon funzionamento dell'esercizio irriguo il Consorzio potrà tenere, nelle varie zone, uno o più guardiani idraulici, investiti dell'autorità di guardia giurata. Il guardiano idraulico, come guardia giurata, in presenza di infrazioni procederà a norma del R.D. n° 368 del 1904.

Art. 11 – SANZIONI

A chi contravviene agli obblighi e alle norme di comportamento previste dagli articoli 6, 7 e 9 del presente regolamento saranno applicate le corrispondenti sanzioni previste dal Titolo VI, Capo II, del Regolamento approvato con R.D. 8 maggio 1904 n° 368 e successive disposizioni od integrazioni.

Art. 12 – MANUTENZIONE DELLA RETE

La manutenzione della rete fissa e di tutte le apparecchiature degli impianti di proprietà pubblica verrà effettuata a cura del Consorzio.

Per il riparto delle spese si adotteranno i criteri di cui al successivo art. 16.

Art. 13 – SOSPENSIONE DELL'IRRIGAZIONE

Dandone preavviso agli interessati prima dell'inizio della stagione irrigua, il Consorzio potrà sospendere dall'uso di irrigazione qualsiasi zona del comprensorio allorché, a suo giudizio, tale provvedimento si rendesse indispensabile per motivi tecnico-funzionali. Nello stabilire la sospensione parziale per zone, il Consorzio terrà conto del valore agricolo delle diverse colture in atto.

Senza preavviso, il Consorzio potrà sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua qualora, sopraggiunte necessità tecnico-funzionali, a giudizio del Consorzio stesso, dovessero pregiudicare l'efficienza degli impianti.

Art. 14 – CONTROLLO DELL'IDONEITÀ DELL'ACQUA

Sarà cura del Consorzio controllare periodicamente l'idoneità delle acque per l'irrigazione sia con mezzi propri che ricorrendo a laboratori specializzati.

Potendosi comunque verificare inquinamenti per imprevisti ed imprevedibili scarichi abusivi, il Consorzio non sarà responsabile di eventuali danni che si dovessero verificare a colture, persone o animali, a causa dei menzionati inquinamenti.

Per il solo impianto irriguo di Orvieto Scalo, che utilizza le acque reflue derivate dall'impianto di depurazione del Comune di Orvieto, il rispetto dei requisiti di qualità delle acque ai fini irrigui, ai sensi della normativa vigente o successivamente emanata, sarà costantemente garantito dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale – Umbria 2, a norma dell'art. 8 della citata convenzione in data 7 marzo 2006.

Art. 15 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEL CONSORZIO

Con la utilizzazione degli impianti l'utente riconosce ed accetta espressamente l'esonero, da parte del Consorzio, di ogni sua responsabilità per danni cagionati da allagamenti o da sospensioni dell'irrigazione causati da rotture e avarie degli impianti in genere o derivanti da causa di forza maggiore.

Art. 16 – CRITERI DI RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA IRRIGUA

All'inizio di ogni stagione il Consorzio, sulla base delle richieste degli utenti e della disponibilità degli impianti, prepara il piano per la distribuzione dell'acqua alle Aziende e ne dà comunicazione agli interessati.

Le spese per il servizio, da ripartire tra i proprietari dei terreni rientranti nei comprensori irrigui, sono le seguenti:

- spese per l'esercizio degli impianti;
- spese per la manutenzione ordinaria;
- spese per la manutenzione straordinaria;
- quota delle spese di funzionamento del Consorzio attribuibile al servizio irriguo.

Il beneficio, che è conseguente al mantenimento in efficiente ed all'esercizio di un complesso di opere che assicurano la consegna di una data quantità di acqua, è sempre di carattere economico e si presenta sotto due aspetti:

- a) un beneficio nel reddito, del quale godono gli utenti, che scaturisce dalla differenza di valore fra le produzioni ottenibili su un suolo irrigato con quella data quantità di acqua e quelle ottenibili su un suolo non irrigato, al netto dei costi di gestione sopportati dal Consorzio (che in definitiva rappresentano le spese per l'esercizio irriguo) e dei maggiori costi di produzione (distribuzione, ecc.) sopportati dall'agricoltore;
- b) un beneficio patrimoniale, corrispondente all'aumento di valore e di appetibilità dei terreni serviti da una rete di distribuzione che permette l'esercizio della pratica irrigua e che deve essere mantenuta in efficienza, del quale godono tutti i proprietari dei terreni rientranti nei comprensori irrigui.

Quanto al primo aspetto, la misura del beneficio è legata all'utilizzazione degli impianti e, a parità di superficie irrigata, è in funzione del numero e del tipo delle colture irrigue praticate in ogni stagione.

Quanto al secondo aspetto, la misura del beneficio è in funzione della superficie servita dall'impianto.

Si deve osservare che all'interno di ogni singolo impianto di irrigazione i fattori di tipo agronomico e di tipo tecnico sono omogenei per tutti i terreni serviti.

Tra i diversi impianti, invece, tali fattori sono molto diversi; per tale ragione è opportuno tenere distinta la gestione di ogni impianto ed il relativo riparto delle spese.

La contribuzione per le opere irrigue va rapportata al beneficio economico sulla base dei costi di gestione delle opere irrigue sostenuti da parte del Consorzio, i quali in attinenza con le considerazioni sopra riportate, sono attribuibili ai due aspetti del beneficio secondo il seguente schema:

a) Spese corrispondenti al primo aspetto del beneficio (beneficio nel reddito):

- spese per l'esercizio degli impianti (energia, sorveglianza, ecc.);
- spese per la manutenzione straordinaria;
- quota delle spese di funzionamento del Consorzio attribuibile al servizio irriguo.

Tali spese sono proporzionali all'uso degli impianti: le stesse sono pertanto ripartite tra i soli proprietari dei terreni sui quali è praticata l'irrigazione.

b) Spese corrispondenti al secondo aspetto del beneficio (beneficio patrimoniale):

- spese per la manutenzione ordinaria non coperta da finanziamenti pubblici, in quanto, se essa non venisse svolta con continuità, gli impianti deperirebbero in pochi anni e si verrebbe quindi a perdere il beneficio acquisito; tra queste spese rientrano quelle sostenute dal Consorzio ad intervalli regolari indipendentemente dall'uso più o meno diffuso degli impianti (contratti di assicurazione, spese fisse per l'energia, canoni di concessione, ecc.).

Tali spese sono pertanto ripartite tra tutti i proprietari dei terreni serviti.

Sulla base dei criteri sopra esposti la metodologia per determinare il beneficio derivante dall'irrigazione può esprimersi nel seguente modo.

1) Calcolo degli importi da ripartire

Ogni anno il Consorzio accerta e determina le spese attinenti ai due aspetti del beneficio, come sopra specificate, sostenute per la gestione del servizio irriguo nei singoli impianti.

Contestualmente alle operazioni che precedono sarà stabilito l'importo da ripartire tra tutti i proprietari dei terreni serviti dagli impianti e l'importo da ripartire solo tra i proprietari di terreni che hanno utilizzato il servizio di distribuzione dell'acqua.

2) Ripartizione del territorio irriguo per singoli impianti

IMPIANTO	SUPERFICIE DOMINATA H.A.	MODALITÀ DI CONSEGNA
Fossalto	190.78.59 (*) 81.86.37	tubo in pressione
Astrone	105.00.00	tubo in pressione
Sferracavallo	107.45.84	a pelo libero con canalette
<i>Orvieto Scalo</i>	<i>80.00.00</i>	<i>a pelo libero da vasca di accumulo</i>

(*) superficie delle aziende che hanno manifestato interesse alla pratica irrigua a seguito della deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 249 del 30.04.1996

3) Riparto delle spese corrispondenti al primo aspetto del beneficio (benefico nel reddito)

Le superfici dei terreni irrigati dovranno essere combinate con gli indici necessari a fornire la misura del beneficio ricevuto.

– Indice di utilizzazione

La quantità di acqua assegnata a diversi terreni in cui viene esercitata l'irrigazione delle varie colture praticate fornisce per ciascun terreno l'indice di utilizzazione.

La valutazione degli indici di utilizzazione può essere effettuata tramite la qualità delle colture (preventivamente denunciate dall'utente) in base ai fabbisogni caratteristici stagionali calcolati in metri cubi per ettaro (nel caso che in una stagione venga praticata più di una coltura irrigua sullo stesso terreno dovranno essere sommati gli indici relativi a ciascuna coltura).

I tecnici del Consorzio, attraverso visite in campagna nel corso della stagione irrigua, potranno verificare la rispondenza delle colture denunciate con quelle praticate.

I volumi (mc/Ha) stagionali attribuiti ad ogni coltura o gruppo di colture, corrispondono agli indici di utilizzazione.

INDICE DI UTILIZZAZIONE IMPIANTI FOSSALTO, ASTRONE E
ORVIETO SCALO

COLTURA	QUANTITÀ DI ACQUA IMPEGNATA	INDICE
girasole A	400	1
girasole B	800	2
prato C	800	2
prato D	1.200	3
barbabietole E	800	2
barbabietole F	1.500	3,75
mais G	800	2
mais H	1.500	3,75
ortaggi e tabacco I	1.200	3
ortaggi e tabacco L	2.500	6,25

È prevista l'opportunità per l'azienda agricola di scegliere un'opzione, da comunicare prima dell'inizio della stagione irrigua, per un utilizzo minimo degli impianti (nella tabella contraddistinti con le lettere A-C-E-G-I).

Per quanto riguarda l'impianto di Sferracavallo con consegna a pelo libero con canalette si assume l'indice di utilizzazione pari a 1 per tutti i terreni effettivamente irrigati.

Per la parte in estensione dello stesso impianto con consegna tubata in pressione, allorché sarà in funzione tale struttura, si applicheranno gli indici di utilizzazione previsti per gli impianti Fossalto ed Astrone.

L'indice di utilizzazione coincide con l'indice di beneficio.

Applicando tale indice alla superficie effettivamente irrigata si ottiene il riparto delle spese afferenti al primo aspetto del beneficio.

4) Riparto delle spese corrispondenti al secondo aspetto del beneficio (beneficio patrimoniale)

La superficie dominata da ogni singolo impianto coincide con l'indice di beneficio patrimoniale. Il riparto delle spese afferenti a questo aspetto del beneficio si ottiene, quindi, dividendo le spese per la superficie dominata da ogni singolo impianto; il rapporto ottenuto è moltiplicato per la superficie di ogni singolo immobile.

5) Beneficio complessivo derivato dall'opera di irrigazione

Il beneficio complessivo di cui gode ogni singolo immobile rientrante nei comprensori irrigui, viene ripagato dai proprietari attraverso il contributo unitario risultante dalla somma dei contributi come sopra calcolati per i due aspetti del beneficio.

Art. 16 bis – CRITERI DI RIPARTO PER LA RISORSA UTILIZZATA PER USI PLURIMI

Essendo la richiesta d'acqua sempre più indirizzata verso un utilizzo plurimo della risorsa (Legge Galli n.36/1994), una volta soddisfatte le esigenze prioritarie dell'agricoltura, i quantitativi in esubero possono essere utilizzati per l'irrigazione di parchi, giardini, aree a verde pubblico in genere, per usi ittiogenici, per la costituzione di scorte ai fini di uso antincendio, per abbeveraggio bestiame e comunque, per usi tutti che richiedono una qualità dell'acqua non potabile.

Per tali richieste di risorsa idrica si darà priorità agli Enti Pubblici ed in subordine ai privati applicando una tariffa commisurata al contributo irriguo, determinato come al precedente art.16, assumendo un indice di utilizzazione pari a 1, moltiplicato per un coefficiente compreso tra un valore minimo di 2 e un valore massimo di 10.

L'attribuzione a detto coefficiente moltiplicatore di valori compresi tra i due citati limiti, sarà effettuata dal Consorzio in funzione della quantità di acqua richiesta, dell'uso o degli usi cui la risorsa è destinata ed in base ai vantaggi conseguiti se da parte del singolo o da parte della comunità.

In tutti i casi in cui non si possa fare riferimento alla superficie effettivamente irrigata sarà considerata una superficie fittizia pari a un 1,0000 ha.

ART. 17 – MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'erogazione dell'acqua potrà essere fatta, a discrezione del Consorzio, viste le esigenze e le opportunità, a domanda o turnata.

Il Consorzio comunicherà agli utenti, entro il 30 marzo di ogni anno, il tipo di erogazione.

Nel caso di erogazione turnata il Consorzio parteciperà agli utenti il relativo "Piano di Erogazione".

Nel caso di erogazione “a domanda” il Consorzio si riserva di imporre limitazioni alla distribuzione assegnando turni di erogazione nell’eventualità di insufficienza della prevista portata o di caduta di pressione nella rete.

Art. 18 – RICORSI

Eventuali ricorsi avversi alle Delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti l’applicazione delle norme del presente Regolamento dovranno essere presentati entro i 15 giorni successivi, allo stesso Consiglio di Amministrazione, il quale deciderà con Deliberazione.